VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 13 febbraio 2014 presso la sede dell'Ente Bilaterale Territoriale Vigilanza Privata Regione Lazio (E.BI.TE.V.) in Roma V.le Manzoni, 24/B si sono incontrati:

Per Associazione Italiana Vigilanza – ASS.I.V., Dott. Gian Luca Neri;

Per Federsicurezza/Unione Nazionale Istituti di Vigilanza – U.N.I.V., Avv. Luigi Gabriele;

Per LegacoopServizi Lazio, Dott. Andrea Laguardia;

Per FILCAMS-CGIL, i Sigg. Vittorio Pezzotti e Concetta Di Francesco;

Per FISASCAT-CISL, i Sigg. Pietro Ianni e Mauro Brinati;

Per UILTUCS-UIL, i Sigg. Bartolo Jozzia e Sergio Ariodante.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIR. PROVINCIALE DEL LAVORO
SERV. POLITICHE DEL LAVORO
R O M A

Ricevuta a mano il Il Funzionario

ario 27 MAG. 2014

La crisi economica che sta erodendo l'occupazione e determinando la cessazione di attività per un consistente numero di imprese, incide pesantemente sul sistema degli appalti, che risulta condizionato dalle ridotte disponibilità finanziarie degli enti pubblici e dai ritardi insopportabili nel pagamento delle forniture di servizi.

Nel settore della Vigilanza privata nel Lazio, su una platea di circa 9000 addetti (cifra riferita alla sola Vigilanza Armata) almeno 1200 unità sono a rischio di espulsione, e comunque interessate parzialmente alla Cigs in deroga . Sopravvivono senza particolari difficoltà soltanto le imprese sempre più rare, che possono fare affidamento su ingenti disponibilità di liquidità o che ,di fatto, eludono le normative contrattuali e di legge che regolamentano il mercato.

Il solo utilizzo degli ammortizzatori sociali, peraltro in via di modificazione, non consente di prevedere uno sbocco alla crisi in atto ed un incentivo alla ripresa del settore.

Per questo le Parti Sociali ritengono che occorrano interventi specifici nella legislazione nazionale e regionale, oltre a regole nuove sulla indizione delle gare da parte delle stazioni appaltanti pubbliche e che si rende necessario un nuovo ruolo di mediazione fattiva delle Prefetture, così come previsto dal D.P.R. 153\2008 del D.M. 269\2010 e dal vademecum operativo emesso dal Ministero dell'Interno, a garanzia di un sistema di controlli incrociati, da parte dell' Ispettorato del Lavoro, Servizio ispettivo dell'INPS, Questura ed Enti Bilaterali, consapevoli che un sistema di regole aggiornato, definito e universale evita abusi e crea concorrenza qualitativa.

Al fine di presentare credibili proposte di intervento ai vari interlocutori necessariamente coinvolti, le parti Sociali operanti sul territorio della Regione Lazio, prendendo atto della vera e propria emergenzialità venutasi a creare, intendono dotarsi di un sistema di "buone pratiche", a partire da un orientamento condiviso per l'applicazione uniforme delle norme contrattuali nazionali e territoriali vigenti sul cambio di appalto, con il duplice obiettivo di tutelare l'occupazione e di offrire garanzie alle aziende sui costi reali derivanti dal subentro negli appalti in applicazione della clausola sociale, evitando la concorrenza sleale derivante da costi non omogenei e dando vita ad una reale "moralizzazione" del mercato.

Le Parti Sociali stesse, a tal fine, sottoscrivono il seguente accordo:

8

1

- L'Ente Bilaterale territoriale viene individuato come prima sede di confronto per espletare le procedure di cambio di appalto, attraverso apposita commissione paritetica formata da Organizzazioni sindacali dei lavoratori e Associazioni datoriali costituenti, che potrà avvalersi su richiesta delle OO.SS. della presenza di un Rappresentante Sindacale per organizzazione. La procedura di cambio appalto può essere attivata su richiesta dell' Azienda/Istituto uscente e il confronto, in tale sede, dovrà avvenire nei quindici giorni precedenti la scadenza dell'appalto. L'azienda uscente che non ottempera al dovere di avanzare la richiesta d'incontro per il cambio appalto nei tempi prima indicati (15 giorni prima della scadenza o comunque all'atto della comunicazione di cessazione da parte della stazione appaltante), sarà tenuta ad impiegare il personale interessato in altri appalti. Le riunioni per il cambio di appalto potranno essere richieste tempestivamente da una delle parti, nei casi in cui l'Ente committente abbia formalizzato e reso nota la scadenza dell'appalto e il subentro di altra Azienda.
- Il cambio di appalto riguarderà qualunque tipologia di subentro o affidamento di servizio di vigilanza armata. Per i servizi di trasporto valori, custodia e conta saranno applicate le normative, le consuetudini e le prassi vigenti e contestualmente le parti firmatarie si confronteranno per definire parametri più cogenti e condivisi da utilizzare nei cambi di appalto di tali servizi.
- In presenza di capitolato tecnico privo di sostanziali modifiche, in termini di prestazioni orarie di servizio, l'Azienda subentrante, sarà tenuto ad assumere tutto il personale addetto ed impiegato nell'appalto da almeno sei mesi, come da necessaria prova documentale a carico dell'azienda uscente, alle medesime condizioni economiche e normative.
- In caso di riduzione delle prestazioni orarie previste dal nuovo capitolato, l'Azienda subentrante assumerà il personale proporzionalmente necessario, attraverso i criteri di calcolo previsti dall'allegato al presente accordo che ne forma parte integrante, mentre la parte in esubero resterà nella disponibilità dell'Azienda.
- In caso di lavoratori in lista di mobilità\ASPI da meno di sei mesi, licenziati dall'azienda subentrante nell'appalto, sulle attività acquisite, parte di queste, verranno messe a disposizione dei lavoratori in mobilità\ASPI, fino alla loro totale ricollocazione, seguendo i criteri di calcolo di cui all'allegato del presente verbale. I lavoratori che hanno accettato volontariamente l'accesso alla mobilità\ASPI sono esclusi da tale procedura.
- Al fine di salvaguardare l'occupazione, le Aziende uscenti e subentranti in un appalto, che dovessero risultare utilizzatrici di prestazioni di lavoro straordinario eccessive in favore dei rispettivi dipendenti impiegati in altri appalti, saranno impegnate a favorire l'occupazione di eventuali esuberi derivanti dal cambio di appalto, attraverso normali procedure di ricollocazione.
- Laddove non venisse raggiunto un accordo in sede Ente Bilaterale Territoriale, le parti si attiveranno per proseguire il confronto in sede istituzionale presso la Direzione Territoriale del Lavoro.
- In caso di mancato accordo non fondato su oggettive ragioni, o l'assenza ingiustificata presso la DTL da parte delle Aziende interessate al cambio d'appalto, la relativa documentazione verrà inoltrata all'Ente Bilaterale Nazionale ed alla Prefettura per gli interventi del caso, previsti dalle rispettive competenze derivanti anche dalle leggi vigenti.
- I lavoratori posti in mobilità saranno segnalati alla Prefettura per essere inseriti in apposito Elenco, di nuova istituzione, al quale le aziende attingeranno per eventuali nuove assunzioni nel settore e che potranno essere destinatari di formazione specifica.

3 A / 5 A

specifica.

• Le aziende che avessero necessità di nuove assunzioni, potranno riservare una quota delle stesse, alle Gpg iscritte nell'Elenco depositato presso la Prefettura e presso l'Ente Bilaterale Territoriale.

LE ASSOCIAZIONI

LEGA COOPERATIVE

LE 00.SS.

FILCAMS-CGIL

Meuri FISASCAT-CISL

Batolo 3 on a sulful VILTUCS-VIL

Allegato verbale accordo del 13 Febbraio 2014

Allo scopo di applicare i contenuti del verbale di accordo sopra indicato, le parti ritengono opportuno esplicitare il sistema di calcolo, già in essere da tempo a Roma e nel Lazio, con il quale si procederà alla definizione del numero delle G.p.G. occupabili nell'appalto oggetto nel cambio gestionale.

Il monte ore generale previsto dal capitolato di appalto sarà suddiviso dal denominatore 2.304 (d), ricavato dalla presente formula: 48 ore settimanali per 48 settimane l'anno.

Esempio:

monte ore generale appalto, 150.000.

h 150.000 : d 2.304 = 65 G.p.G.

L'Azienda subentrante nell'appalto assumerà dall'Azienda uscente, 65 G.p.G. ivi impiegate con continuità lavorativa da almeno sei mesi.

Vibra Pel. Concurre Al Rue

La presente procedura di calcolo, di 48 ore settimanali comprensive delle ore di straordinario per 48 settimane, è da utilizzare ai soli fini del presente accordo.

(CECACOSI LAZIS)

4